

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

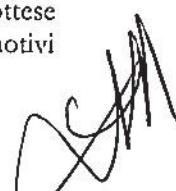
ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Oggi, 15 Aprile 2020, alle ore 20.00, si sono incontrati per via telematica:

- GAMESTOP ITALY S.R.L., (P. IVA e Cod. Fisc. n. 03217130966) matricola INPS n. 4961641973, con sede legale in Buccinasco (MI) 20090 - Via dei Lavoratori, 6 in persona del Dott. Lorenzo Tola-Masala e della Dott.ssa Elena D'Alessandro, in qualità di rappresentanti della società (di seguito anche «Gamestop» o la «Società»)
- E
- FILCAMS-CGIL Nazionale nella persona di Andrea Montagni
- FISASCAT-CISL Nazionale nella persona di Mirco Ceotto
- UILTUCS nazionale nella persona di Antonio Vargiu, di seguito, congiuntamente tra loro, le «OO.SS.» e insieme alla Società, le «Parti»;

PREMESSO CHE

- a) in data 10 Aprile 2020, Gamestop Italy S.r.l. comunicava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 Marzo 2020, la necessità di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (di seguito «C.I.G.D.») alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative (Filcams - CGIL; Fisascat - CISL; UIL - UILTUCS; UGL - Federazione Nazionale Terziario), alle associazioni di categoria firmatarie del CCNL applicato (Confcommercio Imprese per l'Italia Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza) nonché alle autorità competenti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione; Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali);
- b) la comunicazione di cui al punto a) è stata indirizzata alle Rappresentanze Sindacali Nazionali perché la Società esercita la propria attività in più di cinque Regioni e pertanto risulta di competenza della procedura amministrativa gestita dal Ministero del Lavoro per le cosiddette aziende «Plurilocalizzate»;
- c) nella comunicazione di cui al punto a) la Società ha specificatamente dichiarato alle Rappresentanze Sindacali Nazionali la disponibilità a trattare, laddove richiesto, con le Rappresentanze territoriali, ma alla data odierna nessuna istanza a tal riguardo risulta essere stata avanzata;
- d) in particolare, nella predetta comunicazione la Società ha precisato che l'attuale grave emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione della pandemia COVID-19 ha comportato notevoli conseguenze pregiudizievoli per l'intero settore di appartenenza (distribuzione e commercio al dettaglio di prodotti elettronici e videogiochi) e di conseguenza per l'attività della Società;
- e) più precisamente, la richiesta di attivare la C.I.G.D. si rende necessaria sia in ragione delle già attive misure di contenimento e di sospensione delle attività commerciali, impattanti in modo diretto sulla Società, sia in ragione delle previsioni limitative delle libertà di movimento delle persone che hanno vietato ogni spostamento non strettamente necessario e comprovato da specifiche e tassative esigenze personali. Inoltre, le disposizioni inerenti all'esercizio delle attività commerciali intervenute a livello sia ministeriale sia locale hanno altresì comportato notevoli conseguenze pregiudizievoli per l'intero settore della vendita al dettaglio di giochi e giocattoli, inclusi quelli elettronici, e di console e, di conseguenza, hanno drasticamente limitato l'attività della Società;
- f) in data 14 Aprile 2020 le OO.SS. hanno richiesto l'esame congiunto;
- g) pertanto, in data 15 Aprile 2020 le parti si sono incontrate in via telematica per l'espletamento della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto previsto dalle disposizioni che precedono;
- h) nel corso del predetto esame congiunto la Società ha ampiamente illustrato le motivazioni sottese alla volontà di accedere alla C.I.G.D. al fine di far fronte alla crisi aziendale determinata dai motivi specificati nella comunicazione di avvio e sopra sintetizzati;



- i) le OO.SS. hanno preso atto della situazione di difficoltà in cui versa la Società esprimendo la volontà di mitigare gli effetti sul lavoro attraverso l'attivazione di ammortizzatori sociali, garantendo alla Società un periodo di tempo necessario al superamento della crisi e fino alla piena ripresa dell'attività;
- j) le Parti hanno infine convenuto sulla necessità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto non trovano applicazione le altre tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020;
- k) la Società applica ai propri dipendenti (non dirigenti) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

TUTTO CIÒ PREMESSO, ALL'ESITO DELL'ESAME CONGIUNTO, LE PARTI CONDIVIDONO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale.
2. A fronte della situazione di cui alle premesse, le Parti concordano sul richiedere l'intervento del trattamento di integrazione in deroga (C.I.G.D.) quale conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata complessiva di n. 9 settimane, con effetto dal 1° Aprile 2020 da fruirsi entro il 31 Agosto 2020.
3. La predetta richiesta riguarderà un numero massimo di n. 1.429 dipendenti (non dirigenti), distribuiti nei n. 340 punti vendita e nella sede legale della Società, secondo quanto di seguito dettagliato:
 - n. 1.097 dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - n. 56 dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - n. 276 dipendenti con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato che hanno prestato la loro attività lavorativa nel corso degli ultimi 12 mesi. Di questi, alla data del 12 Marzo 2020, ovvero alla data di sospensione dell'attività lavorativa, la chiamata era stata attivata (ed è stata annullata a seguito del DPCM dell'11 Marzo 2020) per n. 107 lavoratori.
4. In merito alle n. 341 unità operative della Società, coincidenti con i punti vendita di Gamestop e con la sede amministrativa della Società, tutti dislocati in Italia, si dettagliano i dati rilevanti all'Allegato A che fa parte integrante del presente verbale.
5. Il programma di C.I.G.D. potrà comportare la sospensione dell'attività lavorativa come di seguito indicato:
 - (a) i punti vendita subiranno una riduzione sino a zero ore dell'orario di lavoro;
 - (b) gli uffici amministrativi e il magazzino (presenti nella sede legale della Società) subiranno una riduzione massima dell'orario di lavoro fino al 50%, favorendo per la restante percentuale l'attività lavorativa in regime di *smart-working* o il godimento di ferie pregresse.
6. La Società programmerà l'attività del personale osservando il principio dell'equa rotazione, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e con la fungibilità professionale.
7. In aggiunta a quanto sopra, la Società si impegna a contribuire direttamente con il riconoscimento di un ulteriore importo integrativo rispetto a quanto verrà erogato dall'INPS ai dipendenti collocati in C.I.G.D. per il mese di Aprile 2020. Tale importo consentirà ai predetti dipendenti (al netto di quanto erogato dall'istituto previdenziale) di raggiungere il 65% della retribuzione netta abituale che sarebbe spettata nel mese di Aprile 2020.
8. Inoltre, al fine di supportare ulteriormente e venire incontro ai problemi di liquidità dei dipendenti, la Società procederà all'erogazione in via anticipata di un acconto sulla 14 mensilità pari a Euro 500,00 netti per i lavoratori a tempo pieno (con riparametrazione per i lavoratori part-time) che sarà liquidato nel mese di Aprile 2020.

  
D'Alemaudio Maurizio

9. La Società si farà infine parte diligente, su richiesta del singolo dipendente, al fine di supportare i lavoratori in caso di attivazione della «*Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del dl n. 18/2020*» sottoscritta il 30 Marzo 2020. In tal senso, su richiesta, la Società fornirà assistenza nella compilazione della relativa documentazione, da presentarsi eventualmente al primario istituto bancario utilizzato dalla Società.
10. Con la sottoscrizione del presente Verbale le Parti si danno atto di aver concluso positivamente la procedura di consultazione sindacale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 148/2015 ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento della C.I.G.D. «*COVID-19 Nazionale*» in base a quanto previsto dell'art. 22, del Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020. Pertanto, le Parti si danno altresì atto di aver adempiuto alla disciplina di legge in materia di C.I.G.D. ed il presente Verbale verrà trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il seguito di competenza.
11. La Società si impegna a procedere nel più breve tempo possibile alla presentazione della domanda di concessione della C.I.G.D. al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, in generale, le Parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni ed adempimenti necessari per ottenere quanto prima l'autorizzazione al suddetto trattamento.
12. Le Parti convengono che la sottoscrizione del presente Verbale, così come la prodromica fase di informazione, consultazione ed esame congiunto, hanno avuto ad oggetto esclusivamente l'accesso alla C.I.G.D. così come espressamente richiesto dalla disciplina di riferimento, mentre non costituiscono titolo di riconoscimento o accreditamento per le Organizzazioni Sindacali e per i rispettivi lavoratori iscritti a nessun altro fine di legge o di contratto.
13. Le Parti convengono che qualora fossero emanati provvedimenti straordinari per la gestione della situazione emergenziale, le stesse prenderanno in esame tali provvedimenti al fine di individuare eventuali condizioni di miglior favore.
14. Le parti sono consapevoli che i dettagli ricevuti nel corso della presente consultazione sindacale e nella comunicazione preventiva di cui al punto a) delle premesse, sono da ritenersi riservati e confidenziali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 6 Febbraio 2007, n. 25 e non potranno pertanto essere divulgati in alcun caso se non in esecuzione degli adempimenti di legge.
15. Gamestop si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OO.SS. al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo e pertanto procederà alla corretta compilazione del modello SR41, fleggiando l'apposita voce relativa ai contributi sindacali ed inserendo codice sindacato e codice categoria.

ACCETTAZIONE TELEMATICA

In data 15 Aprile 2020 le Parti sopra identificate si sono scambiate in via telematica il presente Verbale, cui hanno dato integrale accettazione mediante invio per posta elettronica del presente testo in formato non modificabile accompagnato dalla seguente dicitura: «*Dichiaro di aver preso visione del verbale di esame congiunto allegato e di sottoscrivere lo stesso per accettazione integrale.*»

Letto, confermato e sottoscritto.


Gamestop Italy S.r.l.

D'Alessandro Maurizio

OO.SS.
